



**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 21 del 17-03-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: DIVIETO DI ACCESSO AI PERCORSI CICLOPEDONALI, ALLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO, ALLE AREE VERDI COMUNALI E DI SOSTARE SULLE PANCHINE PUBBLICHE.**

**PREMESSO CHE:**

- l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM dell'11 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'8 marzo 2020 e del 4 marzo 2020 sono state emanate una serie di disposizioni disciplinando le misure urgenti per il contenimento del contagio;
- tra le misure urgenti di contenimento del contagio viene previsto l'obbligo, esteso su tutto il territorio nazionale, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- l'art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020 vieta, al comma 2, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pur ammettendo, al successivo comma 3, la possibilità di praticare sport e attività motorie svolti all'aperto a condizione che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

**RILEVATO CHE:**

- la Polizia Locale, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, ha segnalato che i percorsi ciclopedonali, le strade vicinali di uso pubblico, le aree verdi comunali e le panchine in giardini, in aree e strade pubbliche, specialmente in alcune ore del giorno e nel fine settimana, possono potenzialmente diventare dei luoghi di assembramento, anche occasionale, di persone fisiche, non consentendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- è necessario e urgente, pertanto, al fine di prevenire potenziali forme di assembramento, vietare temporaneamente, fino al 3 aprile 2020, l'accesso ai percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, eccetto che ai frontisti, alle aree verdi comunali anche non recintate e l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;

**VISTI:**



- 
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
  - il D.Lgs 285/1992;

### **ORDINA**

di vietare a chiunque l'accesso ai percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, eccetto che ai frontisti, alle aree verdi comunali anche non recintate e l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade fino al 3 aprile 2020.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs 33/2013 e che la presente ordinanza venga inoltre trasmessa in copia al Prefetto di Verona, al Comando di Polizia Locale e al Responsabile dell'Area Tecnica.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**MAZZI GIANLUIGI**

(documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)